

TORNATA DEL 15 APRILE 1859

- 19 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Relazione sulle petizioni relative allo stesso schema di legge del senatore Mameli, relatore — Appunti del senatore Musio e sue osservazioni al discorso del ministro delle finanze pronunciato nell'ultima seduta — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Musio — Le questioni pregiudiziale e di sospensione della discussione non sono appoggiate — Considerazioni del senatore La Marmora Alberto in appoggio del progetto — Discorso del senatore Massa-Saluzzo in favore del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

DI SAN MARTINO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

- 2924. Cinque abitanti del comune di Cagliari;
- 2925. Quaranta abitanti del comune di Busachi, provincia di Oristano;
- 2926. Sessantanove abitanti del comune di Decimomannu, provincia di Cagliari;
- 2927. Quarantasette abitanti del comune di San Pantaleo, provincia di Cagliari;
- 2928. Centosessantatré abitanti del comune di Seneghe, provincia di Cagliari;
- 2929. Novantun abitanti del comune di Samugheo, provincia d'Oristano;
- 2930. Centotrentatré abitanti del comune di Tissi, provincia di Sassari;
- 2931. Dodici abitanti del comune di Orani, provincia di Nuoro;

Chiedono che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna vengano introdotte alcune modificazioni.

2932. Il cavaliere Bottazzi, medico militare di divisione in ritiro, ricorre contro la disposizione presa dal Ministero della guerra pel suo collocamento a riposo, chiedendo che il Senato voglia interporvi presso lo stesso Ministero onde venire rimesso in servizio attivo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge per l'abolizione degli ademprivi.

Il Senato rammenta che ieri furono fatte due proposte, l'una è di sospendere la discussione ad un tempo determinato, l'altra è la questione pregiudiziale che si propose, poggilandola sulla incostituzionalità che si sarebbe veduta nel progetto di legge in discussione.

Intanto l'ufficio centrale si è riservato di somministrare alcuni schiarimenti, specialmente intorno alle petizioni che sono state presentate contro il progetto.

Riassunto generale delle petizioni.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MAMELI, relatore. Darò lettura del riassunto generale delle petizioni: in esso sono comprese anche le petizioni giunte stamane, perchè ne arrivano tutti i momenti. Le formole si possono ridurre a due.

N° 108 petizioni di altrettanti comuni dell'isola di Sardegna, portanti 7056 firme, tendono a fare motivate istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi in quell'isola, la misura di compenso in favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità dei terreni.

N° 120 petizioni, con 7828 firme, di altrettanti comuni dell'istesso luogo, sono dirette ad ottenere che nello stesso progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi vengano introdotte alcune modificazioni.

I primi di essi, mentre riconoscono la necessità dell'abolizione degli ademprivi, non credono giusto il compenso stabilito dalla legge per i seguenti motivi:

Perchè i terreni di cui si tratta, prima che fossero ceduti ai feudatari, appartenovano intieramente ai comuni, epperò dopo la soppressione dei feudi dovevano ritornare ai loro proprietari. Se non che nell'addivenire al riscatto dei feudi, ciò che doveva farsi in contraddittorio dei comuni affinché si stabilisse equamente

il compenso da darsi ai feudatarii in ragione del tributo che pagavano, o non si sentirono i comuni, o non si tenne conto delle loro osservazioni, i compensi si stabilirono arbitrariamente, e taluno di essi venne a pagare assai più dell'antica prestazione che per lo più davasi in natura.

Perchè l'emendamento proposto dalla Camera, che portava ai due terzi il compenso, venne respinto alla sola maggioranza di sette voti, mancando alla Camera dodici deputati della Sardegna, i quali lo avrebbero (secondo essi) appoggiato.

Allegano i secondi, che i beni, di cui è questione, appartenevano da principio ai comunisti *pro indiviso*, che erano, vale a dire, *universitatis*, che in seguito alla conquista degli Arragonesi vennero concessi a feudatarii. Che l'abolizione dei feudi e la restituzione dei terreni soggetti ai Comuni mediante una prestazione proverebbe evidentemente la loro intera proprietà in favore dei medesimi. Che però l'uso dei terreni introdotto col mezzo dell'ademprivo riesce di sommo danno all'agricoltura ed al vantaggio comune, per cui riconoscerubbesi più che mai la necessità di farlo cessare, ma che ad esempio di quanto votarono le Cortes di Spagna per la legge promulgata il 1° maggio 1855, il Senato sancisca la vendita dei beni soggetti ad ademprivo e l'assegnamento dei medesimi in pro, per 4/5 delle comunità sarde, e per 1/5 dello Stato cogli articoli seguenti:

1° Il possesso e coltura, anche alternativa, di tali beni servirà di titolo al possessore, tendendo la legge a trovare chi li coltivino, e non a privarne quelli che già li abbiano fecondati col loro lavoro.

2° Non si potrà procedere alla vendita dei boschi senza far precedere un'apposita legge forestale, che debbano osservare gli acquirenti.

3° A questi è concessa l'esenzione dalla imposta prediale fino al 1868, purchè entro due anni dalla data dell'acquisto abbiano ridotto a coltura il terreno acquistato, e fino al 1875 qualora lo abbiano piantato ad alberi, oppure vi abbiano fatto seminagioni esotiche, ed in queste abbiano perseverato.

4° Il sindaco, colla persona che rappresenterà il regio demanio, procederanno all'incanti e deliberamenti; ed il versamento si farà da ciascun acquirente per 4/5 alla cassa comunale, per 1/5 alla cassa dello Stato.

5° Trascorso il termine di anni due, quei beni che saranno rimasti invenduti si distribuiranno per 4/5 alle rispettive comunità e per 1/5 allo Stato.

6° Gli anni due per la vendita dei boschi partiranno dalla pubblicazione della legge forestale.

7° A coloro che acquistassero di sì fatti beni dopo la ripartizione contemplata dall'articolo 5, non sarà concessa esenzione da imposta che durante anni cinque dal fattone acquisto, se nei primi due anni li avessero ridotti a coltura, oppure durante anni dieci, se fossero nel caso di coloro di cui dall'articolo 3 è concessa maggiore esenzione.

8° Il pagamento del prezzo dovrà farsi in dieci

uguali rate annuali; e dopo eseguita la piantagione di alberi o la seminagione, che allungano l'esenzione dall'imposta (articolo 3) si duplicherà pel residuo debito il numero degli anni dimezzandone le quote. L'offrire un pagamento più pronto non sarà motivo di preferenza.

NB. I due terzi almeno dei petenti sono crocesegnati.

Queste sono le allegazioni dei petizionari.

L'ufficio dopo di aver reso conto delle petizioni in obbedienza ai cenni del Senato, ha stimato inoltre debito suo di aggiungere qualche cenno sulle deliberazioni dei Consigli divisionali e provinciali che ha potuto avere sotto gli occhi, senza per altro entrare nei dettagli delle proposte da essi fatte sul progetto di legge sottoposto al loro esame, perchè essendo quello sostanzialmente diverso dall'attuale progetto le osservazioni allora fatte più non corrispondono, o non hanno più scopo.

Cenni sulle deliberazioni dei Consigli divisionali e provinciali.

Consiglio provinciale di Cagliari. — Favorevole al principio della legge, non propone che modificazioni atte a rischiararne lo spirito e suggerire alcune disposizioni da essere introdotte nel regolamento.

MASSO. Quale Consiglio provinciale e di quale anno?

MASSO, relatore. Lo vedremo tosto leggendo i documenti (*Continua la lettura del sunto*).

Consiglio divisionale di Nuoro. — Favorevole pure al principio della legge, vorrebbe portata ai due terzi la parte assegnata ai Comuni sui beni soggetti ad ademprivo; propone ancora alcune modificazioni alla legge, le quali però non hanno tratto che alla sua esecuzione.

(Credo ora opportuno di leggere la deliberazione del Consiglio provinciale di Nuoro, perchè questa è una delle provincie nelle quali è più in vigore la pastorizia errante che costituisce la principale risorsa di quei paesi. E datane lettura, per contrapposto leggerò poi una parte della deliberazione del Consiglio provinciale d'Iglesias, il quale vorrebbe mantenere gli ademprivi, regolandone diversamente l'esercizio.)

Consiglio provinciale di Nuoro. — Nominò una Commissione per riferire al Consiglio divisionale la di cui deliberazione venne riportata di sopra.

Consiglio provinciale di Oristano. — Favorevole al principio della legge, propone solo emendamenti per facilitarne l'esecuzione.

Consiglio provinciale di Cagliari. — Fa plauso al principio della legge, ma chiede che sia portato ai due terzi l'assegnamento dei terreni ai Comuni.

Consiglio provinciale di Lanusei. — Deliberazione identica alla precedente.

Consiglio provinciale d'Oristano. — Fa plauso al principio della legge, accennando essere la medesima nel desiderio universale, propone che l'assegnamento sia portato ai due terzi dei terreni ai Comuni, e suggerisce alcune altre modificazioni che riguardano l'esecuzione della legge stessa.

Consiglio provinciale d'Iglesias. — Crede che sia più conveniente di sostituire al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi un altro inteso a regolare l'uso dei medesimi.

(Dal rendiconto però della Camera dei deputati l'ufficio ha rilevato, che poco dopo intervenne una petizione del Municipio d'Iglesias, nella quale dichiara di volersi uniformare al parere emesso dalla R. Società agraria ed economica di Cagliari, che è conforme al progetto del Governo.)

(Ora però l'istesso Consiglio municipale ha rassegnato al Senato altra petizione col n° 2705, colla quale chiede l'assegnamento di due terzi per gli ademprivi.)

Consiglio provinciale di Sassari. — Favorevole al principio della legge, propone che venga anticipato il termine stabilito per la sua esecuzione.

Non chiede in modo assoluto i due terzi, ma domanda che si debban dare almeno in quei casi nei quali l'ademprivio assorbe sempre i quattro quinti del reddito.

Ora vengo a ricercare la vera data della deliberazione del Consiglio provinciale di Cagliari.

MUSIO. Sì! La data dell'anno.

MARRELLI, relatore. È del 15 ottobre 1857: io non trovo alcuna deliberazione sotto altra data.

MUSIO. Io lo pregherei di leggere gli ultimi due alinea, che contengono il voto del Consiglio divisionale di Cagliari.

MARRELLI, relatore. Non posso soddisfare alla di lei domanda, perchè qui non ho il testo di quella deliberazione.

PRESIDENTE. La parola è ora accordata al senatore Musio.

MUSIO. Io ieri aveva cura anticipata di chiarire bene le idee, e di premettere nitidamente lo stato della questione affinchè non avvenisse nella discussione ciò che già avvenne nella relazione dell'ufficio centrale di confondere una parte della legge coll'altra, la prima cioè colla seconda, quella che propone l'abolizione degli ademprivi, questa che concerne i mezzi di esecuzione.

Ho detto ieri, e sono lieto di ripetere anche oggi, che mi associo coll'ufficio centrale nell'asserire che alla prima parte della legge tutta la Sardegna unanime, accettandola, benedice: ma dissi ieri, e debbo ripetere oggi, che la seconda parte della legge, la quale determina la quota che deve attribuirsi al Governo, e quella che deve attribuirsi a' Comuni, a questa parte tutta la Sardegna unanime va contraddicendo e lamentando.

Per farla più breve, io non farò che leggere le parti relative delle deliberazioni del Consiglio divisionale di Cagliari e di quelle del Consiglio divisionale di Sassari e di Nuoro.

Ho detto che non si applaude alla legge nemmeno dal Consiglio divisionale di Cagliari, ed ecco come trovo scritto nelle sue deliberazioni:

« La Commissione che vi piacque creare nel vostro seno, penetrata della gravità ed importanza dell'argomento e delle difficoltà che si presentano, avrebbe desiderato occuparsene anch'essa, e mettere il suo obolo

alle savie osservazioni che, con maturità di consiglio, si fecero dai Consigli provinciali, se non che la strettezza del tempo prefisso alle discussioni divisionali non poteva permettere alla Commissione una seria discussione sui singoli articoli della proposta legge ed al Consiglio stesso una particolare deliberazione; tanto è che venne nel sentimento di riandare le osservazioni fatte dai Consigli provinciali e riassumendole presentarle al savio vostro giudizio. Ma siccome anche ciò non permette il tempo perentorio che ci stringe, e sarebbe più dicevole presentare agli amministrati le osservazioni fatte dai singoli Consigli delle provincie, la Commissione per organo mio vi propone che le relazioni delle Commissioni dei Consigli provinciali di Cagliari, Oristano e Iglesias facciano parte degli atti del Consiglio divisionale, e quindi vengano rese di pubblica ragione. »

Leggerò una di queste relazioni dei Consigli provinciali, cioè quella del Consiglio d'Iglesias, essendo tutti concordi in non applaudire alla proposta divisione in metà o per un terzo.

« Venendo adesso a discorrere del compenso, questo dal progetto di legge si fissa nella cessione della metà dei terreni in cui esercivano i comuni gli enunciati diritti. A proposito di questo compenso bisogna distinguere usi da usi e comuni da comuni.

« Il diritto di seminare, che la progettata legge comprende tra gli ademprivi, se i comuni lo hanno sin qui esercito, convien dire che questo non possa cadere sul compenso; perchè il dissodamento e coltura ne ha stabilito la proprietà a termini degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento annesso alla Carta reale 26 febbraio 1839 in favore dei coltivatori. E sarebbe non consentaneo alla giustizia toglierne al proprietario la metà, e l'altra lasciarsi a disposizione del Demanio.

« Se poi si trattasse di terreni non coltivati, ma coltivabili, bisognerebbe osservare in questo caso se i medesimi siano posseduti da privati oppure da un comune; nel primo caso potrebbe stare il distacco della metà; nel secondo però converrebbe conoscere se quei terreni siano necessari al bisogno dei comunisti, oppure lo eccedano, giacchè del necessario non dovrebbe spogliarsi un comune, ma del solo superfluo. »

Dunque il Consiglio divisionale di Cagliari adottando le osservazioni dei Consigli delle provincie, non applaude già alla proposta divisione in metà o per un terzo, attribuendone due al Governo, uno ai comuni, ma contraddice espressamente ed invoca per misura il necessario, lasciando al Governo il superfluo.

Leggo adesso la deliberazione del Consiglio divisionale di Sassari. Esso, al progetto del Ministero che gli venne comunicato, contrappone un altro progetto.

Per la misura di cui parliamo, ecco qua l'articolo che contrappone il Consiglio divisionale di Sassari:

« I comuni ai quali competessero legittimamente gli ademprivi od usi sovraindicati, avranno diritto in compenso a due terzi in estensione, valore e qualità, per quanto sarà possibile, dei possedimenti demaniali che vi sono soggetti, esclusa la facoltà del riscatto riservato

dal Codice civile, e comprendendovi ancora gl'improduttivi, come roccie, stagni e paludi, esclusi solo i boni che son dichiarati di esclusiva proprietà del demanio dall'articolo 420 del suddetto Codice civile. »

Leggò adesso la deliberazione del Consiglio divisionale di Nuoro:

« Art. 7. Il Demanio dello Stato cederà in compenso degli usi designati all'articolo 2 ai comuni che ne giustificheranno il diritto, i giusti due terzi in estensione. »

Dunque questi due ultimi Consigli divisionali della Sardegna hanno espressamente fin dal 1857 invocato i due terzi, e tutti e tre insieme hanno protestato contro la legge, o la sua seconda parte, contro la quale concordemente avevano protestato prima tutti i Consigli provinciali.

Ora da quanto ho letto si rileva che nelle deliberazioni di questi tre Consigli divisionali si trova nulla che possa dar fondamento ad asserire che i medesimi assentono ed aderiscono a che si dia, come propone il Governo, la metà od un terzo solo ai comuni. Si trova perfettamente il contrario.

MARULLI, relatore. Io non ho riferita la deliberazione del Consiglio divisionale di Cagliari, che non trovo neppure fra le carte, bensì quella del Consiglio provinciale di Cagliari.

MARULLI. Mi permetterà di osservarle che nella relazione dell'ufficio centrale e nella discussione fatta ieri si è detto e si è ripetuto che, e Consigli divisionali, e Consigli provinciali, e tutta la Sardegna unanime applaudiva e benediceva alla misura proposta.

MARULLI, relatore. Io non ho mai detto questo.

MARULLI. Io non l'ho interrotto, epperò lo prego di non interrompermi. Dunque siamo nel caso in cui patentemente tutta la Sardegna contraddice alla misura proposta, e siamo lontani dal poter dire che unanime consenta né al terzo, né alla metà come ha proposto il Governo.

Se poi, come diceva ieri, si considera che il moto è sempre crescente, che son già venute altre petizioni, che altre sono in via, che il movimento degli spiriti è grande, e che grande è la perturbazione degli animi, e che in conseguenza siamo in momenti gravi e degni di tutta la considerazione del Governo, io credo di dire cosa che interessi l'alta attenzione del Senato.

Il signor ministro ha detto che egli risponde delle conseguenze: ma io mi ricordo che quando or son sei anni io moveva un'interpellanza in questo consesso, ed aveva per avversario il senatore La Marmora, dissi: Signori, patentemente lo stato della Sardegna dimostra che l'avvenire è prossimamente minacciato da un grave scompiglio; i ministri risposero che essi rispondevano: venne immediatamente lo scompiglio, ma come risposero i ministri? Essi ed io risposimo col silenzio.

Ad ogni modo se i ministri rispondono, questo è ammenda ma non rimedio di male.

Avendo la parola mi permetterà di fare una breve risposta all'onorevole signor ministro che ieri mi ha onorato molto delle sue osservazioni.

Mi duole moltissimo che le parole dette da me, che la legge abbisognava ancora di studio maggiore, siano state dal signor ministro male accolte. Io lo pregherò a leggere la mezza pagina prima della mia nota, o vedrà che io ho fatto ogni elogio a tutte le cure messe dal Governo per chiarire quanto fosse possibile questa materia. Se poi volesse leggere uno degli ultimi paragrafi della mia nota vedrà che io ho cominciato dal dire a me stesso che aveva bisogno di più complete notizie.

Quando dunque ho detto queste stesse parole ad altri, credo che sicuramente non ho potuto avere animo di offendere.

Ad ogni modo è un fatto che non tutti i documenti si hanno alla mano, ed il ministro stesso quest'oggi ce ne dà una prova, giacchè avendolo pregato di favorirmi i decreti reali nei quali si trafondevano le deliberazioni ultime liquidative della delegazione feudale, mi ha risposto che quei decreti non si avevano fra le mani.

Per altro oggi sarebbe essenziale averli per vedere se stia o no quello che il signor ministro sostiene, cioè che la quota di ammortizzazione non è stata imposta ai comuni, mentre io con quelle deliberazioni alla mano sostengo e sono autorizzato a sostenere non essere vero che non sia stata imposta.

Noi decreti reali era trasfuso quanto in quelle liquidazioni ultime veniva proposto, e non si può spiegare perchè trasfuso tutto l'altro non si riportasse poi nel decreto reale la sola quota di ammortizzazione, ossia l'un per cento, che si imponeva ai comuni, per avarie e per ammortizzazione.

Dunque, dico io, questa quota è stata imposta: il Ministero dice di no: io lo prego a mostrarmi il decreto reale relativo: se non è stata compresa allora ha ragione il Ministero; ma se fu compresa, allora non si può negare che è stata imposta.

Finchè però i decreti reali restano una cosa latente io colla fede di un documento autentico sono fondato a ripetere che è stata liquidata, è stata imposta, e che è stata riscossa la quota di ammortizzazione.

Diceva pure il signor ministro, che io aveva osservato tre fatti e che ne aveva quasi dimostrato nessuno. In quanto al primo la quota di ammortizzazione è un fatto dimostrato con quelle deliberazioni, finchè in contrario il ministro non mi mostrerà li reali decreti: l'altro fatto è quello che si riferiva alla volontà di Carlo Alberto che voleva abbandonare ai comuni l'assoluta proprietà.

Il signor ministro ha letto egli stesso le deliberazioni della delegazione feudale di Cagliari; in quelle deliberazioni egli stesso ha letto che la delegazione si scostava dal progetto nella parte in cui attribuiva ai comuni la proprietà assoluta.

Per l'altro fatto di essere l'intero pagamento della somma corrispondente a tutti i diritti d'erbaggio stato imposto ai comuni, io prego il signor ministro a leggere alcune sentenze della delegazione feudale; ad ogni modo siccome quelle restano troppo lunghe, possiamo leggere

qualcuna delle stesse deliberazioni della delegazione feudale che il ministro ha in mano, o troverà quelle osservazioni o il fatto da me allegato.

Ecco le parole della deliberazione:

Faccia grazia di ascoltare: « Convien per altro avvertire che allorchando determinarsi l'annuo fisso ammontare delle prestazioni feudali a carico dei comuni, vi venne pur compreso il prodotto dei deghini, di erbaggi ed affittamenti che il barone percoglieva sopra quella data montagna o bosco. Quindi pare giusto che laddove un comune non possa nel nuovo riparto conservar l'uso di tutto quel tratto di montagna o bosco corrispondente a detta pecuniaria prestazione, questa debba ripartirsi fra i comuni in proporzione del comune vantaggio. »

Dunque da questo tratto della deliberazione apparisce che la delegazione feudale comprese complessivamente a carico dei comuni tutto il prodotto dei boschi e selve, o resta dimostrata la mia terza asserzione.

Ora rimane ad addurre i motivi per quali la regia delegazione ha stimato di scostarsi dall'idea del progetto pel solo rispetto alla concessione di quegli effetti domaniali in proprietà assoluta alle comunità:

« Considerò in primo luogo come il Governo a misura del maggiore o minor bisogno delle popolazioni possa più utilmente disporre di quei terreni con novelli adatti scompartimenti fra i comuni: come questi male governino simili cose quando ne hanno l'assoluto dominio; poichè ignari del loro interesse per l'ordinario l'utile presente a qualsiasi lontano vantaggio antepongono; o che in conseguenza sarebbe difficile anzi impossibile non solo lo attendere un miglioramento della cosa in potere di essi, ma neanche il veder cessati gli abusi che sogliono commettere e i danni che ne derivano. »

Dunque nel primo progetto che si era comunicato alla delegazione feudale era espressamente contenuta la volontà del re Carlo Alberto, che voleva dare ai comuni l'assoluta proprietà.

Io ho letto poi il dispaccio vice-regio del 20 maggio 1838 ed ho spiegato il motivo per cui non si era introdotto fin d'allora la concessione della proprietà assoluta: da questo dispaccio apparisce che il motivo per cui non fu introdotta, fu perchè i beni che si ottenevano col riscatto dei feudi dovevano servire all'abolizione delle decime. Dunque se col dispaccio, colla deliberazione della delegazione feudale è provato che la prima idea di Carlo Alberto era quella di concedere ai comuni l'assoluta proprietà, ed intanto non si fece fin d'allora in quanto che erano quei beni destinati ad altri usi in favore dei comuni; ora i comuni hanno riscattate le decime con altri mezzi, con altro danaro; dunque non è il caso che si dica che appartengano al Governo, ma sarebbe il caso che, cessato l'oggetto per cui il Governo li riteneva, e quest'oggetto essendo stato conseguito dai comuni con altri loro sacrifici, debbano i beni tornare ai comuni. Ecco che il secondo fatto da me asserito è stato pure dimostrato.

Ora se i comuni hanno pagato, e devono continuare a pagare in perpetuo il godimento totale dei boschi e

delle selve, se nel caso in cui il Governo voleva farne assegnamento ad altri comuni che non avevano boschi, in questo caso il Governo non poteva farne una speculazione, ma solamente doveva sgravare i comuni ai quali ne era stato imposto tutto il pagamento, mi pare logica conseguenza che tutto il godimento dei boschi e delle selve in perpetuo debba restare ai comuni che in perpetuo ne pagano il prezzo.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Musio a non entrare nella questione di merito che verrà a suo tempo, mentre ora non dobbiamo trattare che le questioni preliminari.

MUSIO. Finisco fra poco.

L'onorevole signor ministro nel principio della sua relazione compiaciavasi che la Sardegna fosse ridivenuta italiana allorchè aveva la sorte di cingere del suo diadema reale la fronte valorosa dei duchi di Savoia. Con queste parole sicuramente il signor ministro intendeva di ammettere la Sardegna a più larga partecipazione nella comunanza civile; mi aspettava adunque che la Sardegna sarebbe stata trattata in questa legge come colla legge analoga furono trattati i comuni di terraforma.

Ma quando ho veduto che si dava appena la metà oppure un terzo dissi: la Sardegna non è ancora ridivenuta italiana; allora mi risovvenni della legge testè riferita dall'onorevole senatore Mameli, sancita in Spagna, ed è quella la quale parlando di questi stessi beni attribuisce 4/5 ai comuni ed 1/5 solo al Governo.

Ho dunque conchiuso che la Sardegna non è ridivenuta italiana e non è rimasta spagnuola. Se fosse ridivenuta italiana avrebbe avuto tutto conforme a quanto voleva Carlo Alberto, e conforme a quanto hanno avuto i comuni continentali. E non è rimasta nemmeno spagnuola, perchè allora avrebbe avuto almeno i quattro quinti.

Ho finito.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI, relatore. Ho domandato la parola per leggere un articolo della relazione, ove si esprime un concetto ben diverso da quello che ha supposto il signor senatore Musio.

MUSIO. Sarà un equivoco di Consiglio provinciale o divisionale.

MAMELI, relatore. Bisogna che lo conosca il Senato:

« Finalmente il voto unanime espresso dai Consigli divisionali e provinciali, dalla Società agraria ed economica di Cagliari, dalle persone più autorevoli per mezzo della stampa, dai deputati del Parlamento, dalle petizioni indirizzate al Senato che l'ufficio ha avuto presenti, attestano nel modo più solenne l'ardente desiderio di tutte le classi affinchè cessi senza ulteriore indugio questa anormale e precaria condizione. »

Non si promette adunque l'assegnamento nè di un terzo, nè di una metà; è solamente per rettificare i fatti.

MUSIO. Io aveva detto che la Sardegna per quanto concerneva l'abolizione degli adempriivi era unanime;

era solo discorde per quanto concerne la misura della sola metà e di un solo terzo.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

LANZA, ministro delle finanze. Io mi terrò rigorosamente nei limiti della questione sospensiva, e non seguirò per conseguenza le orme dell'onorevole senatore Musio, il quale, abbandonando questa questione, volle particolarmente trattare quella di merito, e vedere se sia conveniente di accordare piuttosto una proporzione od un'altra di compenso ai comuni pel riscatto dell'uso degli ademprivi.

Questa questione potrà trattarsi appropriatamente nella discussione degli articoli, ma quella che vorte attualmente avanti al Senato mi pare che debba circoscriversi ad esaminare se esistano sì o no i documenti necessari, e se si siano fatti studi sufficienti per poter fin d'ora discutere e decidere il presente schema di legge.

Io credo che la questione sospensiva mossa dallo stesso senatore Musio è stata da lui stesso formulata più o meno in questi termini.

Or bene, o signori, già fin da ieri io ho cercato di dimostrare che gli studi fatti dal Governo furono quanto mai estesi, lunghi e profondi, e ch'esso non mancò di circondarsi di tutte le cognizioni, lumi e documenti che poté procurarsi.

Fin qui l'onorevole senatore Musio non ha potuto ancora provare il contrario. Egli ha voluto contestare quanto dissi nella seduta di ieri, cioè che la quota di ammortizzazione non è stata imposta ai comuni nel riparto della prestazione pecuniaria.

Ma mi pare che dopo le cifre da me citate, desunte da documenti irrefragabili, non vi possa essere neppur più l'ombra di dubbio su ciò.

Poichè non si può contestare che la somma della quota redimibile ripartita fra i comuni della Sardegna fu solamente di una cifra di 445 mila lire, come ci risulta da tutti i ruoli delle contribuzioni della Sardegna di cui ho qui una copia, e che l'onorevole senatore Musio certamente ha consultato, mi pare, ripeto, che non si possa più rinvocare in dubbio questo fatto, cioè a dire che la rendita redimibile ripartita fra i comuni della Sardegna non ecceda la somma di 445,867 lire.

Per completare poi la quota totale di 618 a 820 mila che fu ripartita fra i comuni della Sardegna, si deve computare pure la quota irredimibile, la quale corrispondeva alle spese di giustizia e alle spese di amministrazione per lire 173 mila. Queste due cifre non possono essere contestate; io posso dichiarare altamente che sono ufficiali.

Ora da un'altra parte vediamo cosa fu iscritto sul debito pubblico a conto dell'erario dello Stato di rendita per il riscatto dei feudi.

Fu iscritta, come già dissi, una rendita di 545 mila lire.

E qui devo pure notare una differenza che si trova in questa statistica che proviene dalla Sardegna colla cifra della rendita redimibile iscritta sul bilancio a favore degli antichi feudatari: essa sarebbe di 565 mila

lire, mentrè sui libri del debito pubblico non apparirebbe che una cifra di 545 mila lire.

Questa differenza di 20 mila lire circa si spiega da ciò che qui si è tenuto conto della rendita che venne definitivamente autorizzata di mano in mano che aveva luogo il riscatto di feudi, laddove sul debito pubblico vi è la rendita che realmente fu accesa in seguito a liquidazione che ebbe luogo.

L'onorevole senatore Musio ben sa che si procede in questa guisa dall'amministrazione ogni volta che si tratta di inscrivere una rendita sul debito pubblico.

Dapprima, cioè, si decreta una somma, dirò a calcolo, messa a disposizione del Governo, per sopperire a quel dato impegno o bisogno del Governo. Quindi poi riconoscendosi la cifra precisa s'inscrive sui libri del debito pubblico, per cui vi può essere, anzi generalmente vi deve essere una differenza tra la cifra autorizzata per inscrivere e la cifra che viene realmente riconosciuta necessaria per essere iscritta. Ecco come si spiega questa differenza.

L'onorevole senatore Musio può riconoscere che la differenza consiste precisamente in ciò, perchè consultati tutti i decreti coi quali S. M. dal 1838 al 1846 ha di mano in mano autorizzata l'emissione di nuove rendite per sopperire a questa bisogna del riscatto dei feudi.

Giustifico la differenza di 20 mila lire unicamente per dimostrare al Senato che le cifre che ho citate sono cifre esatte ed ufficiali: ma nel merito della questione 20 mila lire più, 20 mila meno non potrebbero cambiare le conclusioni che voglio dedurre dalla mia argomentazione.

Di fatti, o signori, io vi diceva precedentemente che la rendita redimibile ripartita fra i comuni della Sardegna non ascende che a 445 mila lire; sul debito pubblico a vece si è scritta una rendita di 545 mila lire: quindi vi è iscritta una rendita di 100 mila lire di più di quella che veramente i comuni della Sardegna pagarono. E ciò da cosa proviene? Proviene in parte dacchè alcuni dei diritti che vennero rimborsati ai feudatari non furono riservati ai comuni, perchè il demanio sapeva di poter ricavarne direttamente dai singoli utenti il prodotto corrispettivo; per l'altra parte fu una largizione, fu un dono che il Governo fece ai comuni, e questa parte corrisponde ad una rendita di 63,856 lire. Questo per quanto riguarda la rendita redimibile.

Dunque mi par dimostrato che non vi possa essere iscritto il fondo di ammortizzazione quando vediamo che la rendita redimibile ripartita fra i comuni è di 100 mila lire circa inferiore alla rendita redimibile iscritta nel bilancio; di modo che invece di esservi un fondo di ammortizzazione, vi è una diminuzione di 100 mila lire nella rendita vera, oltre il fondo d'ammortizzazione, perchè, come sa il senatore Musio, la rendita iscritta non va confusa col fondo d'ammortizzazione che costituisce un articolo a parte.

Da ciò ne viene che il Governo dopo aver riscattato i feudi si è assunto in proprio un debito, il quale corrispondeva ad una rendita di 63 mila lire condonate ai

comuni, ed inoltre di 108 mila lire annue corrispondenti all'1 per cento della rendita che venne iscritta.

Inoltre, o signori, secondo il sistema di ammortizzazione tutte le rendite che annualmente venivano estratte per ammortizzarle si cumulavano al capitale di ammortizzazione, per cui questo capitale negli ultimi anni saliva alla somma di 152,596 lire prodotti dalla sola rendita delle rendite ammortizzate che continuano a portare interesse a favore dell'ammortizzazione, oltre al fondo primitivo d'ammortizzazione che è di 108 mila lire. Cosicché la rendita attualmente ancora da spognersi è di lire 392,264.

Io domando se è possibile ancora di contestare un tal fatto in presenza di queste cifre assolutamente ufficiali che non ammettono dubbio alcuno riguardo alla parte, la quale si sia assunto il fondo di estinzione.

Dicevo nello stesso tempo che i benefici del Governo non si circoscrissero al condono di queste 63 mila lire di rendita a favore della Sardegna, ma che esso diminuì anche d'assai le quote relative alle spese di giustizia e di amministrazione, giacché queste erano calcolate in 222 mila lire, invece non venne imposta alla Sardegna che una cifra di 172 mila lire, per cui in totalità le prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali che vennero ripartite fra i comuni della Sardegna salivano a 618,420 lire.

Dunque per rispetto a ciò, prego l'onorevole senatore Musio a non voler rimandare il Governo ed il Senato a studiare ulteriormente questa questione, perchè mi pare che essa è tutt'affatto esaurita, e non lascia più dubbio alcuno.

L'altro punto è relativo all'asserzione dell'onorevole senatore Musio, che Sua Maestà il magnanimo re Carlo Alberto avesse decretata la concessione gratuita ai comuni di tutti i terreni demaniali gravati di *ademprii*.

Io, o signori, ho percorso attentamente più di una volta tutti i decreti, i verbali, le relazioni delle diverse commissioni, delegazione feudale, delegazione speciale, della reale udienza del Consiglio supremo di Sardegna, tutte le istruzioni date dal Ministero in quell'epoca, e da esse mi risulta tutto il contrario: mi risulta che il Governo tenne sempre fermo che i terreni che si cedrebbero ai comuni dovrebbero pagare un canone colla facoltà di riscatto.

E qui abbiamo una testimonianza autorevole la quale varrà per tutto e per tutti, di colui che si può vantare di avere avuto la massima parte in tutti i provvedimenti dati per prosciogliere i vincoli delle proprietà in Sardegna; alludo all'onorevole magistrato Massa-Saluzzo, il quale, credo, abbia dato la prima istruzione relativa al modo di compilare o di interpretare la real carta del 1839.

Or bene, già sino dalla prima di queste istruzioni che venne mandata al viceré in Sardegna affinché, accompagnata dalla carta reale, la sottoponesse alla delegazione speciale, alla delegazione feudale ed al Consiglio supremo per averne il rispettivo parere, sono tracciate tutte le norme con cui i beni demaniali dove-

vano essere distribuiti, e si prescrive che in questa distribuzione avanti tutto bisognerà distinguere i beni privati dai beni demaniali e dai beni comunali.

Essa dice che in quanto ai beni privati dovevano essere considerati come tali (e qui descrive le diverse categorie di beni che dovevano essere considerati come privati, quelli già ridotti a coltura, quelli che erano chiusi, quelli per cui vi erano titoli legittimi o possesso trentenario, e via dicendo), soggiunge che sono comunali quelli i quali furono dati ai comuni per dotazione; quindi, venendo ai beni demaniali, definisce cosa erano questi beni demaniali, la cui proprietà non fu mai contestata da nessuno dei diversi corpi che presero parte a quel provvedimento, nemmeno dalle delegazioni speciale e feudale di cui faceva parte l'onorevole senatore Musio.

Venendo poi alla ripartizione cominciavasi a far una distinzione, sulla quale si insisteva molto tra divisione e assegnamento, e dicevasi: si divideranno i terreni comunali, perchè tutti i comunisti hanno come un diritto a questa divisione, essendo che sono parte dello stesso corpo, hanno sempre goduto di questi terreni. Quindi dovendosi abolire la comunanza degli *ademprii* è bene che vengano ripartiti fra i comunisti, e qui non si parlava di compensi.

Venendo ai beni demaniali si diceva: verranno *assegnati* per benigna disposizione di Sua Maestà, e si è insistito molto perchè si stabilisse questa denominazione distinta tra i beni comunali ed i beni demaniali.

Ciò fatto si aggiungeva che nel riparto avanti tutto si dovesse fare la divisione dei beni comunali; se non erano questi sufficienti il Governo avrebbe potuto aggiungere una parte dei beni demaniali per accrescere la dotazione comunale fino a quel punto in cui vi fossero terreni sufficienti da distribuire a tutti gli abitanti dell'isola.

Ma per questa seconda parte di terreno si doveva pagare un canone, il quale è sempre stato dibattuto tra i 10 soldi e 15 soldi sardi per starello, ma non si è mai detto che questi terreni demaniali, che dovevano servire di dotazione comunale, dovessero darsi gratuitamente; anzi si è sempre insistito, perchè invece venisse pagato il canone rispettivo.

Ma, dirò di più, che venne raccomandato caldamente di non far apreo di questi beni demaniali e si procurasse di tenersi in certi limiti; per cui si è stabilito che non vi dovesse essere più di uno su quattro abitanti che dovesse prendere parte a questa divisione, calcolando che le persone capaci a coltivare la terra non potessero stare in proporzione maggiore della popolazione totale; quindi si è stabilita la proporzione di uno a quattro e si è determinato il numero degli starelli di terreni da concedersi, che non doveva eccedere quello di cinque per caduno, cominciando però sempre dai beni appartenenti ai comuni e dovendo quelli del demanio servire unicamente di supplemento.

Si è poi detto che si potevano aggiungere per il pascolo dei prati e per tutti gli altri *ademprii* cinque

altri starelli, in tutto starelli 10; cosicchè facendo bene il conto tra il quarto della popolazione della Sardegna, che sarebbe stato di 125 mila individui per 10, si avrà il concetto della quantità dei terreni che dovevano essere distribuiti tra terreni comunali e demaniali.

Se l'onorevole senatore Musio credesse che le mie osservazioni fossero prive di fondamento, io potrei dar lettura di diversi squarci della relazione e delle istruzioni a cui faceva allusione, dalle quali evidentemente risulterebbe quanto io adduceva riguardo all'obbligo imposto ai comuni di pagare il canone.

Ecco uno squarcio dell'istruzione ministeriale che porta la data 14 febbraio 1838 :

« Rimane ora a parlare del terzo peso, cui sono soggette le terre per l'esercizio dei pubblici ademprivi, o la di cui sussistenza osterebbe purimente alla libera ed assoluta proprietà.

« Il modo istesso con cui si diverrà all'amministrazione delle terre provenienti dal riscatto od incamramento dei feudi, toglierà siffatto vincolo; poichè il comune avrà in proprio una dotazione territoriale che la possiederà come un altro particolare indipendentemente da quella quantità di terreno che verrà ripartita fra i comunisti, e degli assegnamenti che verranno fatti per le scuole normali, parrocchie e monti di soccorso, ove il bisogno e la condizione dei medesimi lo richieda.

« I terreni come sovra assegnati o ripartiti formeranno libera ed assoluta proprietà, ed indistintamente saranno soggetti a quella contribuzione fondiaria che verrà stabilita, senza aver riguardo che il dominio di essi appartenga a corpi morali o pubblici stabilimenti, mentre la contribuzione riguarda la causa pubblica, e colpirla deve tutte indistintamente le proprietà.

« I terreni però da dividersi fra i comunisti verranno concessi in enfiteusi perpetua colla fissazione di un annuo canone redimibile a piacimento colla corrispondenza di un capitale ragguagliato a venti volte il canone. La somma del canone dovrà adattarsi alla varia natura e valore dei terreni, che gioverà quindi classificarli in ottimi, buoni, mediocri e cattivi. »

Io lo prego di volere in proposito consultare il dispaccio in data 28 maggio 1840 segnato Villamarina riguardo al riparto fra i comuni dell'isola, e troverà che dice:

« Considerando che dal contributo redimibile ed irredimibile che s'impone ai comuni in sostituzione delle abolite prestazioni feudali e di giustizia ritraggono appena le regio finanze di che sopportare all'annuo compenso che doveasi corrispondere agli antichi baroni pel riscatto delle loro signorie: e che per conseguenza rimanendo i soli beni demaniali per tenere indenne il regio demanio della perdita del donativo prima onerato sopra i feudi in lire 16 mila circa, e delle spese per l'amministrazione della giustizia rilevanti a lire 136 mila, devonasi limitare le concessioni enfiteutiche dei beni demaniali a farsi ai comuni a quanto è assolutamente

indispensabile, e procurare di trar partito dei restanti beni demaniali, mediante vendita assoluta in piena proprietà, ove ciò si possa, ai particolari che ne richiedono.

« Io credo che per massima generale, e salve soltanto quelle poche eccezioni previste dalle leggi in vigore, ed alla cui ammissione non dovrà darsi corso salvo l'assenso di questo Ministero, l'E. V. e la regia delegazione sopra i feudi chiamata ad aiutarla in sì rilevante incumbenza, se veramente vogliono procurare secondo le intenzioni di S. M. il bene generale della sarda popolazione, devono procedere nella divisione dei beni comunali e concessioni di quelli demaniali secondo le seguenti norme, cioè:

« Mancando il numero voluto di starelli saranno ceduti dal Governo sui beni demaniali più vicini al comune stesso. E stipulandosi tra il regio patrimonio ed il comune l'atto di concessione o vendita di essi terreni demaniali, mediante un annuo compenso a favore delle finanze proporzionato da proporsi dal direttore della divisione delle terre, e stabilirsi dalla delegazione feudale, quale compenso sarà redimibile pagandosi dal comune il capitale corrispondente a venti volte il detto compenso od annuo canone. »

Queste citazioni provano la volontà decisa e ferma, la determinazione che i comuni pagassero il canone per quei terreni demaniali che venivano aggiunti per difetto di dotazione comunale.

Io credo che potrei trovarne molte, e molte ancora nelle diverse relazioni di quei tempi. Ma siccome questa questione verrà più opportunamente dibattuta quando si ontri nel merito, credo di non inoltrarmi maggiormente, parendomi che dal poco detto risulti evidentemente come le obiezioni mosse dal senatore Musio per dimostrare che il Governo ha fallito affatto il suo scopo col partire dall'idea che i comuni per i beni demaniali ad essi ceduti e da cederli dovessero pagare un canone, mentre invece da tutti i provvedimenti antecedenti, secondo il suo avviso, risulterebbe il contrario.

Dunque nemmeno da questo lato l'onorevole senatore Musio può dire che il progetto non sia stato abbastanza studiato, e che per conseguenza debbasi rinviare al Ministero per maggiori e più profondi studi.

Dird ora due parole sul merito delle petizioni. Dalle petizioni che furono trasmesse al Senato dall'isola di Sardegna, e delle quali l'onorevole relatore diede il sunto, viene a risultare evidentemente che il principio che informa il progetto non è punto oppugnato, nè tanto meno riconosciuto illegale ed incostituzionale come ha voluto sostenere nella seduta di ieri il senatore Musio, che cioè non sia di competenza del Parlamento, ma si debba lasciare ai tribunali lo stabilire la quota che spetta ad ogni ademprivista sulla totale quantità di terra demaniale soggetta ad ademprivio.

Nessuno ha sollevato questa difficoltà, nessuno ha voluto sostituire quest'idea a quella adottata dal Governo.

Come io diceva, tutta la Sardegna per mezzo dei

Consigli provinciali e divisionali, ha riconosciuto che nell'abolire gli ademprivi ci vuole un compenso agli ademprivisti, che questo compenso deve essere fissato nella legge. La sola differenza sta nel più o meno, cioè se nel compenso si debba stare nel limite della metà o dei due terzi, come vorrebbero parecchi di quei Consigli provinciali.

Lo stesso ho udito anche riguardo al desiderio di una grande quantità dei petenti della Sardegna, i quali non domandano altro che una modificazione a loro pro nella quota di compenso. Ma non vi ha in ciò nulla da stupire. È ben naturale che difendano non solo i propri interessi, ma cerchino di ricavare il maggior profitto possibile da questi ademprivi.

In tutte le questioni del mio e del tuo succedono sempre simili pretese: colui che deve dare cerca di limitare, e colui che deve avere cerca di allargare; ma questa non è questione di principii, non è questione costituzionale, non deve nemmeno formare una questione sospensiva: quando si discuterà l'articolo relativo alle quote di compenso, sarà allora che il senatore Musio, o qualsiasi altro fra i senatori, potrà proporre una proporzione diversa, ma ciò non lede l'economia della legge, ciò non vulnera alcuna delle sue massime; per cui non credo che sia una ragione sufficiente per sospendere la legge o per provocare un voto di reiezione della medesima.

Non posso poi celare la mia meraviglia riguardo al fatto di molti fra i petenti, giacchè avendo preso cognizione di quella petizione e dei comuni da cui partivano, trovai che vi sono molti comuni i quali non hanno alcun ademprivio sui beni demaniali che possono esistere in quelle regioni, così che si trovano compiutamente disinteressati nella questione attuale; eppure domandano i due terzi ancor essi.

Questi comuni ed i comunisti sono di Pirri, Sant'Antioco, Mandas, Santuri, Elmas, Nuraminis, Ussana.

Consultando la condizione dei beni cui si riferiscono, ebbi il risultato che ho annunziato. Ma vi ha qualche cosa di più!

Non solamente quei comuni e comunisti sono disinteressati, ma provocano una deliberazione a loro danno; e lo provo. Nella legge che vi è sottoposta è stabilito che quando il Governo abbia disinteressato i terzi, e dato un compenso sufficiente ai comuni che hanno uso d'ademprivi; del soprappiù avrà libera disponibilità, ma dovrà dare la preferenza nella vendita di questi terreni ai comuni i quali ne sono sprovvisti, o non ne sono sufficientemente provvisti, e a condizioni più eque, migliori di quelle che sarebbero stipulate di diritto comune.

Ora non è vero, che sarebbe tutt'affatto nell'interesse di questi comuni, i quali non hanno alcun diritto di ademprivio su beni demaniali, di far sì che i comuni che hanno ademprivi abbiano il minor possibile compenso, affinché il Governo avesse nelle sue mani maggiore quantità di beni demaniali da poter largheggiare con essi che ne sono privi?

Dunque considerando che sono i petenti per la massima parte analfabeti, e chiedono una cosa contraria ai loro interessi, debbo supporre che furono ben male consigliati, e che sottoscrissero senza conoscere le conseguenze di ciò che chiedevansi nella petizione, a cui si sono croce-segnati.

Comunque sia la cosa, star sempre la considerazione, che tutte queste petizioni non chiedono che la legge venga respinta: non contestano in primo luogo la convenienza, anzi la necessità assoluta di abolire gli ademprivi, non contestano l'opportunità di farlo attualmente; neppure ripudiano il principio che informa tutta la legge, unicamente domandano di più di quello che il Governo accorda.

Senza pronunziarmi sopra questo punto, tanto più che non sarebbe ciò necessario, avendolo già fatto nell'altro ramo del Parlamento, io dico che quand'anche dovesse prevalere il principio di variare questa proporzione in più od in meno, questo non potrebbe dar ragione di respingere fin d'ora la legge, o di differirne la discussione per la ragione che non sono ancora maturi gli studi sulla medesima.

Quindi io prego il Senato di voler respingere, qualora non sia ritirata, la proposta sospensiva purchè non parmi dalle considerazioni addotte che possa essere fondata, e di voler entrare invece nella discussione di merito della legge, convinto come sono che noi rechiamo un immenso beneficio alla Sardegna se fin di quest'anno noi potremo promulgare questa legge, la quale dovrà rigenerare affatto quell'isola, non solamente sotto il rapporto materiale, ma anche sotto il rapporto morale.

MUSIO. Nè ieri, nè oggi io sarò per contestar la certezza delle cifre ufficiali allegate dall'onorevole signor ministro delle finanze. Io ho piena fiducia nella loro verità, non è, non può essere questione di ciò, ma tuttavia io sono autorizzato a negare la conseguenza che egli ne vorrebbe dedurre, cioè che la quota di ammortizzazione non è stata imposta ai comuni; l'argomento che egli fa è questo.

I comuni della Sardegna pagano meno al Governo di ciò che il Governo ha pagato ai feudatari. Ora pagando meno di ciò che il Governo ha pagato ai feudatari, essi sono molto lontani dall'aver contribuito alcuna quota di ammortizzazione, ma il signor ministro sa che il Governo pagò di più ai feudatari per due ragioni: una è quella che volle essere molto generoso con loro, per titolo di benemerenzza.

Fra le benemerenzze vi fu anche quella che i prezzi stabiliti dalla delegazione di Cagliari al loro giusto valore, nel momento in cui si pagavano furono trasportati al *quantum plurimum*, e calcolati sulla mercuriale del prezzo di commercio, mentre dovevano calcolarsi al tempo del raccolto, e sul posto; per cui ciò solo portò un aumento del terzo. Si fece carico al Governo che volendo essere generoso non doveva essere generoso dell'altrui; volle dunque essere generoso e giusto; generoso verso i feudatari, giusto verso i comuni. Per essere giusto verso i comuni bisognava che riducesse le cose

ai veri termini di equità, epperò si obbligò a pagare egli verso i feudatari il massimo prezzo delle sue liberalità che i comuni non erano certamente obbligati a pagare. Egli dunque non può per questo dirsi generoso verso i comuni, giacchè non poteva essere quello che un semplice atto di giustizia.

L'altra ragione che aveva accennato il signor ministro si è che avendo il Governo ritenute molte cose a suo profitto dovevano queste portarsi in diminuzione della quota dei comuni. Tutto ciò risulta da quelle liquidazioni feudali definitive, alle quali in tutto si volle dare credito meno nella parte che concerne la quota d'ammortizzazione, e da tutto ciò risulta il perchè l'amministrazione ha dovuto dare di più ai feudatari e riscuotere in meno dai comuni: ma per essere stata minore la quota che il Governo ha domandato ai comuni, e maggiore quella che ha pagato ai feudatari, io non capisco qual sia il nesso logico, qual sia il fondamento legale per dire: dunque i comuni non hanno pagato la quota di ammortizzazione.

Questa conseguenza non può dedursi che dai decreti reali, che hanno autorizzato le liquidazioni; se questa somma fosse depennata nei medesimi, allora la conclusione può sussistere, ma se non è depennata la conclusione non ha fondamento, e sussiste la mia contraria asserzione.

Vi sono poi a distinguere due specie d'ammortizzazione: una è quell'ammortizzazione che riguardava il Governo verso i feudatari: l'altra quella che riguardava i comuni in faccia al Governo.

La quota d'ammortizzazione che è portata in questa liquidazione è quella che riguardava i comuni in faccia al Governo, e siccome il Governo voleva trattare i comuni con tutta la benignità, perciò stabilì una quota minima che lo compensasse dell'ammortizzazione a larghissimi termini. Ma questo non fa che la quota di ammortizzazione non sia stata imposta e che il Governo non l'abbia riscossa, e finora, giacendo le cose in questo modo, io sono autorizzato con documenti in mano a persistere nella mia conclusione, che la quota di ammortizzazione è stata imposta; e rimane che la proposizione contraria del signor ministro non ha nessun documento e fondamento nè logico, nè legale.

Il signor ministro dubita tuttavia che la volontà del re Carlo Alberto manifestata fin dal principio fosse quella di abdicare l'assoluta proprietà ai comuni, ed ha detto di poter provare il contrario con qualche documento, cioè con un'istruzione ministeriale del 1842. Egli però nel tempo stesso ha opportunamente invocato l'autorità dell'onorevole mio amico senatore Maesa Saluzzo, e mi piace che abbia invocato quest'autorità, giacché appunto io ho in mano l'autografo suo, che deve contenere la prima idea del regolamento 26 febbraio 1838. Ora in questo autografo è scritto quello che io diceva, cioè che la volontà di re Carlo Alberto era di voler abdicare ai comuni. Le prime parole di questo autografo cominciano così:

« La legge pone in divisione tutti i terreni che non

sono diventati ancora legittima proprietà di privati, o di comuni, e che saranno suscettivi di conveniente riparto; prima indagine da farsi sarà quella di determinare quali siano i terreni diventati legittima proprietà dei privati e dei comuni, e quali i terreni non suscettivi di riparto. »

Dunque la prima indagine a farsi sarà quella di determinare quali siano questi terreni. Qui la divisione abbraccia tutti i terreni, meno quelli dei privati e dei comuni: dunque la divisione cadeva sopra i demaniali, e siccome la divisione era senza alcuna specie di retribuzione, perciò è dimostrato quale fosse la prima idea di Carlo Alberto. Io ho già detto che nel dispaccio viceregio si contiene il vero motivo per cui quelle parole e la sua volontà furono ricoperte di un velo, ed è perchè quei beni dovevano servire ad abolire le decime. Le decime si sono abolite altrimenti; dunque quei beni devono essere impiegati secondo la prima istruzione di re Carlo Alberto.

Il signor ministro ha adottata l'istruzione ministeriale, nella quale dopo che si parla delle concessioni fatte al comune d'Isili, si danno le norme che dovevano regolare le altre concessioni; ma lo stesso signor ministro ha opportunamente distinto la concessione dei terreni dal supplemento della dotazione. Le concessioni erano un atto libero come qualunque altro e come qualunque contratto di vendita che si faceva con un comune, era come se fosse fatto con un estraneo non avente altro diritto che ai riguardi di equità, ai riguardi di considerazione: ma quando si trattava delle dotazioni dei comuni adempriprivati, i quali avevano diritti dipendenti da una legge e dipendenti da un uso mantenuto intatto costantemente, non si parla mai di retribuzione.

E difatti malgrado quelle parole dell'istruzione ministeriale le dotazioni che si sono fatte a 32 comuni sono state gratuite come risulta dai due stati ministeriali che ho alla mano: dunque malgrado che in quella circolare si dicesse che in ogni concessione si dovesse indicare il canone, pure siccome quando si trattava di divisioni era un'altra cosa che la concessione, perciò nei casi indicati nei suoi stati vedrà il signor ministro non avervi proposta di canone.

Egli invoca pure il parere del supremo Consiglio, ed il supremo Consiglio (il quale nel nove maggio, in momento quasi preambolo all'editto pubblicato il dodici, non era sicuramente dell'avviso che si dovessero dare sempre i terreni con retribuzione), in questo parere egli dice che si dovrà dare i terreni o con canone, o senza canone.

Ecco qui il parere, io l'ho alla mano, dunque mi pare che tutte le mie asserzioni sono fondate nell'autografo dell'onorevole senatore Maesa Saluzzo, nel fatto dello stesso Governo, negli stessi 32 supplementi di dotazioni fatte ai comuni, e nel parere dello stesso supremo Consiglio: mi pare dunque che a ogni mia proposizione io abbia dato un pieno fondamento legale.

Del resto noi stiamo in questo momento discutendo sopra la giacitura, sopra la verità di fatti essenziali-

siwi, sulla quota d'ammortizzazione, e molti altri; noi non siamo, non possiamo essere d'accordo.

Domando io se in un tale stato di cose la materia sia abbastanza matura, se la materia sia perfettamente illuminata!

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che vi sono due proposte, quella della questione preliminare, e la proposta di rimandare la discussione a tempo determinato.

La questione preliminare pare che debba avere la precedenza; perchè se veramente la proposta di legge fosse contraria allo statuto, non si potrebbe rimandare la questione ad altra epoca, bisognerebbe addirittura eliminarla; epperò io orederei di dover mettere ai voti prima di ogni cosa la questione preliminare.

DI POLLEONE. Domanderei se è stata appoggiata.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(Chi la appoggia sorge.)

(Non è appoggiata.)

Metterò ora ai voti la questione sospensiva, cioè la proposta di rimandare la discussione a tempo determinato.

DI POLLEONE. Pregherei pure il signor presidente di vedere se è appoggiata.

PRESIDENTE. Mi pareva che fosse stata appoggiata ieri; ma per maggior certezza domanderò se lo sia.

(Chi appoggia la proposta sospensiva sorge.)

(Non è appoggiata.)

Continua dunque la discussione, ma sul merito.

La parola è al senatore Della Marmora.

DELLA MARMORA ALESSANDRO. Signori, io non vi parlerò certamente, come legale, sui diritti pretesi da una parte e dall'altra; ma vi parlerò come un uomo che da 40 anni ha speso fatiche, studi, salute e sostanze per il bene di quell'isola. Io credo di averla studiata abbastanza per poter dire in generale quello che ho potuto osservare, e non credo nemmeno che mi si possa imputare di volere il danno di un paese al quale ho tutto sacrificato nella mia vita. D'altra parte non posso credere che nessuno di voi possa dirmi di essere ligio al Ministero se sostengo questa legge.

Io, signori, non mi preoccupo del compenso proposto e domandato, se convenga maggiormente la metà od i due terzi; io voglio solamente trattenermi sopra una questione che mi sta molto a cuore, questione che mi riservo di trattare quando verrà la discussione degli articoli, perchè ha tratto agli articoli 21, 22 e 26, e specialmente all'articolo 26 che io deploro.

Io vi dirò soltanto che queste mie osservazioni vertono sullo stato più che deplorabile in cui sono i boschi e le selve in quel paese.

Mi si dirà: ma per questa cosa vi sarà un regolamento a proposito. Va bene, vi sarà un regolamento; ma se tale regolamento viene dopo che con questa legge sarà fatta una distruzione enorme in quei boschi, in quelle solve, si chiuderebbe la stalla quando saranno fuggiti i buoi.

Io voglio solamente poter chiamare l'attenzione del

Senato e del Ministero sopra lo stato più che deplorabile delle foreste e delle boscaglie in Sardegna.

Noi abbiamo la fortuna di aver vicine le Alpi che conservano una neve eterna la quale ci manda nella state l'acqua di cui abbiamo bisogno per la nostra agricoltura.

La Sardegna non è in questo caso; essa non è traversata da un'estesa catena di monti: la Sardegna è, dirò, un ammasso di rocce che sono uscite quasi tutte dal seno della terra, in gran parte vulcaniche, che non hanno nessuna adesione le une colle altre, e specialmente queste nevi eterne non vi sono; dimodochè colà cessa di piovere alla fine di aprile e cominciano le piogge nel mese di settembre; durante tutto questo intervallo di tempo non cade una goccia d'acqua generalmente nell'isola.

Dunque è di somma importanza di poter raccogliere e conservare quest'acqua sui monti dell'isola, e questa conservazione è una condizione di vita o di morte per l'agricoltura e per tutti.

Io vi posso citare degli esempi di fonti disseccate da tempo storico ed anche al tempo presente. Le devastazioni fatte in questi ultimi 40 anni in cui io ho veduto la Sardegna sorpassano ogni idea che si possa concepire.

Ma per ora non entrerei in maggiori particolari in proposito; solamente mi riservo di parlarne quando saremo a quegli articoli che ho accennato, per chiamare la vostra attenzione sulla conservazione dei boschi e delle selve dell'isola.

Dacchè ho la parola vi posso assicurare che ho osservato una cosa, ed è questa: che, generalmente parlando, i villaggi i più facoltosi sono quelli che hanno meno ademprii o non ne hanno affatto, ed i villaggi che hanno una grandissima estensione di terreni inessi ad ademprii sono i più miserabili.

Lo stesso accade per le provincie: la provincia più povera della Sardegna è quella di Tempio, la quale non ha che otto comuni, se non isbaglio, ed ha un'estensione maggiore, non solo di tutte le altre provincie dell'isola, ma di tutte, credo, le provincie del continente.

Dunque io penso che gli ademprii fino adesso sono stati sorgenti di povertà e dubbio molto che una volta che avrete fatta questa divisione a norma degli articoli della legge, massime quando si rimanda a dieci anni ancora l'esecuzione di alcuni disposti, l'avidità di coltivare e di andar esenti dalle tasse farà sì che in questi dieci anni si atterrerà una gran quantità di piante, si rovinerà tutto quello che vi è di buono; e poi quando saranno rovinati molti di questi terreni, nè saranno più atti ad essere coltivati, e si dovrà pagare la tassa prediale, invece del terzo o di una metà, come vogliono adesso, vi verranno a domandare per carità di prenderli per niente.

Io dunque mi riservo di chiamare l'attenzione del Senato su questi tre articoli quando verranno in discussione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massa-Saluzzo.

MASSA-SALUZZO. Signori senatori! Scorsero oramai

140 anni dacchè l'isola di Sardegna è stata ceduta al re Vittorio Amedeo II in cambio della Sicilia assegnatagli da precedenti trattati.

La serie delle leggi in questo spazio di tempo promulgate in quell'isola onde migliorarne lo stato sociale; gli avvenimenti politici accaduti in Piemonte ed in Europa in mezzo ai quali i Sardi conservaronsi costantemente ligii e fedeli ai loro monarchi; il singolare coraggio, ed i gravi sacrifici con cui gli abitanti della Sardegna seppe difenderla e preservarla dalla invasione straniera; il tranquillo soggiorno fatto in Cagliari dalla Reale Famiglia mentre ferveva la guerra sopra ogni punto del suolo europeo, sono fatti storici i quali dimostrano quanta simpatia rognasse fra i Sardi e i loro nuovi sovrani, ed attestano come gli uni e gli altri trovaronsi soddisfatti delle novelle sorti loro procacciate dalle surriferite diplomatiche transazioni.

In questa lunga serie d'anni incessanti furono gli sforzi fatti dal Governo sardo per introdurre nell'isola un miglior sistema di pastorizia, per incoraggiare ed accrescere l'agricoltura, per arrecarvi i beneficii della vera proprietà perfetta; per alleviarla prima, e ridurrla poscia dalle soggezioni e dai diritti feudali; per sottrarla alle prestazioni decimali; e per liberarla infine da tutti quegli usi e consuetudini, che sono di grand'incaglio allo sviluppo dell'industria agricola e commerciale, senza gran beneficio di coloro stessi che se ne prevalgono.

Malgrado però tanta sollecitudine dal canto del Governo non si può disconoscere che tutte le leggi ed i provvedimenti fatti non sempre raggiunsero lo scopo cui furono diretti, od assai tardi e non compiutamente lo conseguirono; del che per altro non si denno accagionare nè gli abitanti dell'isola, nè le autorità preposte al loro reggimento, ma piuttosto le condizioni topografiche ed atmosferiche della Sardegna, le inveterate consuetudini e pregiudizii, e le complicazioni politiche dei tempi.

Fra riservato al magnanimo re Carlo Alberto, ed al locale di lui successore di portare nell'isola quelle radicali riforme, e quelle liberali istituzioni, le quali facendo scomparire l'antica diversità di leggi, e di trattamento tra la Sardegna e gli Stati continentali, ne costituissero una sola nazione forte ed unita al suo sovrano cogli stessi vincoli di sudditizia affezione, e di comune interesse, pronta in ogni tempo a correr le medesime sorti.

Fra le riforme che rimangono a compiersi, onde pervenire al consolidamento della proprietà perfetta, allo incremento dell'agricoltura, ed allo sviluppo dell'industria è quella dell'abolizione degli ademprivi, intorno alla quale il Senato è chiamato a dare il suo voto.

Prima però d'inoltrarmi in questa importante materia io chiedo al Senato di fargli un rapido cenno del risultato di alcune leggi principali promulgate in Sardegna colto scopo di migliorarvi il sistema della pastorizia, di introdurre i vantaggi delle proprietà stabili e perfette, e le quali non poterono a meno che avere una grande

influenza nel temperare l'uso e scemare gl'inconvenienti degli ademprivi, de' quali ora trattasi di svincolare i terreni demaniali. — L'esempio del passato potrebbe avere qualche influenza nel provvedere per lo avvenire.

Sino dal 2 aprile 1771 un pregone del vicerè De Hays lamentando il deperimento del bestiame avvenuto per cagione delle nevi, ed affine di andare al riparo di simile danno, prescrisse che qualunque particolare potesse chiudere le sue terre a muro, o con fosso, od a siepe, per lasciarvi crescere, e poi tagliar l'erba, farla disseccare, e conservarla sotto fenili od *ate* formate di legna, rami o vinchi, onde servire di pascolo al bestiame ne' tempi in cui non può trovare sussistenza per le nevi od altra inclinenza di stagioni, e per maggiormente allevare i proprietari a preparare tali chiusure, e ricoveri, si accordava al bestiame così ricoverato il privilegio di non poter essere nè acquestrato, nè oppignorato; ed inoltre altre ricompense si promettevano a coloro che coll'esempio avessero promosso tali stabilimenti pastorizi.

Lamentando inoltre i guasti e le devastazioni dei boschi e selve cagionati dall'abuso degli ademprivi, e nell'intendimento di prevenirne la decadenza si vietava nello stesso pregone che nessun barone od altri, cui spettavano boschi e selve, potesse accordare licenza di tagliamenti in forma diversa da quella prescritta dalle regie prammatiche, s'inculcava ai concessionari delle cussorgie di conservare e mantenere in buono stato le selve poste dentro la cerchia delle loro concessioni, e si tracciava loro il modo di chiudere i vacui destinati alla piantagione delle querce, onde preservarle dalla devastazione del bestiame, finchè fossero cresciute a segno da non potere più essere dal medesimo danneggiate. E questa stessa prescrizione veniva ripetuta ai baroni e ad ogni altro che fosse investito del dominio delle selve.

Con editto del tre dicembre 1806 il re Vittorio Emanuele I nell'utile divisamento di promuovere ed ampliare la coltivazione degli ulivi, che mirabilmente allignano nell'isola, permetteva ai proprietari dei terreni aperti, non escluse le vidazzoni e i paberili di poterli chiudere liberamente per formare oliveti, purchè ciò compissero nel termine di cinque anni. Ai proprietari di terreni contenenti ulivi selvatici si ordinava di chiederli e di innestarli; riservato aperto soltanto il terreno indispensabile pel pascolo del bestiame. Si ordinava ai baroni ed al regio demanio, ai quali appartenessero terreni incolti non divenuti di proprietà di alcun particolare, e non destinati al pascolo del bestiame, di concederli in enfiteusi per chiuderli e piantarvi ulivi. Si permetteva ai baroni la libera disponibilità degli oliveti formati in dipendenza di quella legge. Si promisero ai promotori dei medesimi molti altri vantaggi e ricompense; e si concesse persino il diritto ad un titolo di nobiltà a chi avesse piantato il numero di 4 mila ulivi!

Con editto del 6 ottobre 1820 lo stesso re Vittorio Emanuele I avvisando ad un efficacissimo mezzo atto ad assicurare ed estendere le proprietà, ed a promuovere l'agricoltura, stabili che qualunque proprietario

potrà liberamente chiudere di siepe, o di muro, o valone di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o di abbeveratoio, diede ai comuni la stessa facoltà di chiudere i loro terreni, come ai privati; prescribse le cautele colle quali doveva procedersi onde non ledere i diritti dei terzi; lasciò inoltre agli stessi comuni la facoltà, invece di chiuderli, di ripartire i loro terreni per eguali porzioni fra i capi di casa, o di venderli, o darli in affitto. Vi si disse che i terreni della Corona, o derelitti, od altri vacanti potessero essere venduti o dati in affitto, o conceduti anche gratuitamente, od altrimenti assegnati in modo conforme alle massime pel riparto dei terreni comunali; e vi si aggiunse che nei terreni chiusi sarà libera qualsivoglia coltivazione, compresa quella del tabacco: o queste disposizioni legislative furono accompagnate da minute istruzioni approvate colla carta reale del 14 novembre 1820, alle quali s'aggiunsero pur quelle della succitata carta reale 7 maggio 1830.

Malgrado tanta sollecitudine per conservare i boschi e le foreste, per accrescere la estensione degli oliveti, per promuovere la formazione delle chiusure, per indurre i proprietari dei terreni chiusi a coltivarli, e per indurre i comuni a ripartire fra i loro abitanti le terre comunali, non si è ancora potuto porvenire ad impedire la devastazione dei boschi e delle foreste da tutti lamentata. Non si è ottenuto l'accrescimento degli oliveti in modo proporzionato ai grandi vantaggi promessi a coloro che ne avrebbero favorita la coltivazione. Molte chiusure vennero crette, ma in generale per uno scopo tutto affatto diverso da quello della legge.

La massima parte dei proprietari dei grandi chiusi invece di dissodarne e coltivarne i terreni, li lasciarono naturalmente vegetare ad uso di pascolo; ma invece di rinserare in quei chiusi il proprio bestiame, mandarono questo ai pubblici pascoli, od affittarono quei chiusi per pascolo di bestiame estraneo.

Si cercò di ovviare a questi inconvenienti sia col citato editto del 3 dicembre 1806, sia colla carta reale del 7 gennaio 1831, sottoponendo a severe pene il diroccamento delle chiusure degli oliveti e degli altri poderi; come pure vietando ai proprietari dei terreni chiusi, eccettuati alcuni casi, di mandare al pubblico pascolo il bestiame, al cui mantenimento potevano provvedere dentro le proprie terre chiuse.

Eppure ad onta di tutte queste prescrizioni e cautele per quelle sciagurate reazioni che accadono nell'attuazione di riforme contrarie ad antiche consuetudini, i boschi e le foreste vennero frequentemente incendiati e distrutti, gli oliveti devastati, i terreni comunali rimasero indivisi nella massima parte, le chiusure furono diroccate, e le proprietà, le seminagioni e le piantagioni orrendamente manomesse.

Chiunque voglia convincersi dei fatti sovra riferiti colla scorta di autentici documenti potrà leggere il pregone viceregio del 23 agosto 1832, col quale si richiamavano all'ordine i promotori ed instigatori, e gli autori delle demolizioni delle chiusure, minacciandoli delle

pene sancite dalle leggi del regno; e promettendo pieno condono ai traviati, purchè, abbandonando le riunioni dirette a quelle distruzioni, si recassero prontamente alle loro case; basta consultare gli atti della delegazione creata con carta reale del 15 ottobre dello stesso anno 1832, alla quale fu dato incarico di esaminare tutti i richiami inoltrati contro le chiusure, le domande dirette a ridurle entro i dovuti termini, e prese quindi tutte le opportune informazioni, di provvedere e definire ogni cosa in via sommaria ed economica, e senza costo di spesa, rimolrà ogni appellazione e ricorso. Potrà pure porsi sott'occhio l'indulto del 17 febbraio 1835, il quale poneva termine a quelle luttuose vicende, rimandando liberi tutti coloro che non fossero stati condannati a pena maggiore d'anni 10 di galera o di carcere.

Dopo questi avvenimenti una sommossa così estesa contro le chiusure come quella del 1831 e 1832 non si è più ripetuta: non cessarono però le continue e parziali scaramucce contro le medesime.

Ora consultando gli atti criminali antichi e recenti, cui diedero luogo quelle demolizioni, non si potrà riconoscere che gran parte di tanti disordini dove ascrivorsi talvolta alla realtà, ma spesse volte ancora al pretesto dei violati adempitivi, avvegnachè a disculpa degli accusati si adduceva ora il diritto di pascolo, di abbeveratoio, d'ombreggiamento del bestiame, impedito o ristretto dai chiusi, ora l'imbarazzo frapposto colle chiusure a tagliar legna, a trasportare legname per costruzione, ora li scemati comodi di procacciarsi erbe, ghiande, od altri prodotti ne' melesimi chiusi.

A fronte di questi fatti, se siavi o non convenienza di far cessare nella Sardegna siffatti adempitivi, e soprattutto di svincolare dai medesimi i terreni demaniali, lo deciderà l'illuminato voto del Senato.

Operazione della massima importanza per la Sardegna era l'abolizione del sistema feudale. L'attuazione di questa riforma, la quale stava colanto a cuore del magnanimo Carlo Alberto, incontrò sino dal primo suo concepimento gravi ostacoli e dentro e fuori del regno. Si dee alla fermezza del re nella sua risoluzione, alla sagacità del ministro cui era affidata l'amministrazione della Sardegna, e alla illuminata cooperazione delle primarie autorità residenti nell'isola, se le sovrane intenzioni furono condotte a quel compimento che meglio si potè nelle particolari condizioni dei tempi. Superate però le difficoltà che si opponevano nel proclamare l'abolizione dei feudi, molte ne sorsero nell'attuazione delle leggi dirette a quello scopo, e fu d'uopo al Governo di spianarsi la via passo passo, come ad esercito che dovesse farsi strada attraverso a secolari boscaglie, od a petroso deserto.

Io non nurrerò tutti gli ostacoli incontrati; accennerò solamente come tosto pubblicata la carta reale del 19 dicembre 1835, colla quale si prescriveva ai feudatarii la esatta consegna dei redditi feudali, ai comuni di farvi le loro coscienziose osservazioni, ed alla Delegazione, a tal uopo creata, di determinare approssimativamente, colla scorta dei documenti e delle osservazioni degli uni

e degli altri l'ammontare annuale dei redditi suddetti; e come malgrado apposite istruzioni viceregie e la diramazione di chiari moduli per siffatte consegne, e ad onta di successivi schiarimenti e direzioni date dal ministero stesso ai comuni, tuttavia si era caduti in eccesso da una parte e dall'altra, perchè alcuni comuni manifestando opinione che dal giorno della pubblicazione della prescritta consegna dovesse cessare ogni prestazione di diritti feudali, posero i feudatari in apprensione di rimanere affatto privati dei loro redditi.

Altri comuni preoccupati dall'idea che l'operazione prescritta dal Governo dovesse riescire ad un affrancamento per opera dei medesimi, si tennero talmente in sul tirato, che a poco o nulla ridussero i redditi baronali; altri comuni invece, nell'intendimento di far conoscere la esorbitanza degli oneri signorili, e porgere con ciò un novello incitamento al Governo onde abolirli, spinsero ancora al di là delle consegne de' signori feudali l'ammontare dei loro redditi, e la estensione dei loro diritti; quindi per assicurare ai feudatari le esazioni loro dovute, venne diramata un'apposita circolare ai rispettivi giudicanti, affinchè gli assistessero in diritto contro gli ingiusti rifiuti del pagamento de' diritti feudali.

Per accertare poi con più esatta cognizione di causa ed in modo legale l'ammontare dei redditi feudali, venne creata una nuova delegazione munita di autorità giudiziaria, alla quale vennero tracciate le norme di procedere e di giudicare delle controversie insorgenti tra i feudatari e i comuni, conferendole l'autorità del prefetto pretorio, rimossa ogni appellazione, e salvo soltanto il ricorso al re.

Varii reclami essendo poscia stati rassegnati al regio Trono da comuni e da feudatari per gravami erediti loro inferti dalle sentenze della delegazione, il re nell'intento di lasciare agli interessati in queste importanti controversie libero l'adito per far valere le loro ragioni in un nuovo definitivo giudizio, con regio editto del 30 giugno 1838 concesse a coloro che si credessero gravati dalle sentenze della delegazione la facoltà di ricorrere e far decidere le loro cause dal supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino, agevolando ai medesimi tutti i mezzi onde condurre a termine le relative decisioni, le quali dovevano pure emanare in via sommaria e senza costo di spese.

Questi rapidi cenni relativi alla maniera colla quale si addivenne ad una definitiva liquidazione dei redditi feudali basteranno a convincere il Senato: 1° che talvolta l'espressione materiale dell'opinione di qualche comune non è sempre il giusto termometro dei reali interessi dell'intera popolazione; 2° che le incombenze affidate prima alla delegazione feudale economica, poscia alla delegazione giudiziaria, ed infine al supremo

Consiglio di Sardegna aveano per oggetto l'accertamento dell'ammontare dei redditi feudali: ma non si estendevano a definire le controversie che tra comuni e comuni, o tra questi e i feudatari potevano insorgere o circa i limiti dei rispettivi territorii, o intorno al compenso per gli ademprivi.

Alla risoluzione di queste speciali controversie si provvede con ulteriori leggi e regolamenti di cui per maggior chiarezza mi riservo di ragionare in appresso.

Le difficoltà che s'incontrarono nella liquidazione dei diritti feudali andarono scemando allorchè il Governo, lasciato in disparte ogni progetto di forzata abolizione dei feudi, si appigliava al partito generoso di operarne il riscatto volontario; unico mezzo che gli rimaneva onde uscire dalla lotta dei partiti.

Questo riscatto riusciva utile ai feudatari, i quali privi della loro giurisdizione richiamata alla Corona coll'editto del 21 maggio 1836, obbligati a termini dell'articolo 9 del successivo editto 30 giugno 1838, ove non seguisse riscatto, a restringere la loro esazione alle sole prestazioni in loro favore liquidate o per transazione, o per sentenza, e prevedendo forse che nel progredire de' tempi meno generosi trattamenti potevano essere loro fatti, si determinarono volentieri ad offrire la retrocessione dei loro feudi alla Corona mediante le condizioni e i compensi in terreno o danaro convenuti col Governo.

Lo stesso sistema tornava vantaggioso ai comuni, perchè venivano esonerati dalle multiformi prestazioni feudali, legittime ed abusive; mediante un'annua somma da ripartirsi fra tutti i contribuenti.

Risuciva proficuo alla pastorizia, all'agricoltura ed all'industria della Sardegna, svincolandole da tutti gli inceppamenti loro frapposti dal regime feudale; e poneva infine il Governo in grado di poter riconoscere il vero stato territoriale della Sardegna, affine di meglio regolare le proprietà dei privati, dei comuni e dello Stato; per giungere alla quale bisogna le consegne feudali e le osservazioni dei comuni gli avevano di già somministrati i principali approssimativi elementi.

L'ora essendo tarda, e dovendo io ancora forse per un'ora intrattenere colle mie osservazioni il Senato, domando se esso intenda che io soprasseda fino a domani.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. La continuazione della discussione è rimessa a domani alle ore 2. •

I signori senatori sono pregati di convenire domani al tocco negli uffizi per l'esame dei due progetti di legge che furono in ultimo presentati dal Ministero.

La seduta è levata alle ore 5.